



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO N.7 del 28/02/2025

OGGETTO:

Nomina del Responsabile dell'Area Vigilanza quale Funzionario con Elevata Qualificazione (ex P.O.) del Comune di Pinasca e attribuzione della relativa retribuzione di posizione organizzativa

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Pinasca non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 21 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022.
- l'art.19, comma 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 prevede "*negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art.16 del presente C.C.N.L.*";

Visto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/03/2023 è stata approvata la "*Presa d'atto della individuazione dei nuovi profili professionali presso il Comune di Pinasca in seguito a sottoscrizione CCNL 16 novembre 2022*", con il quale vengono individuati i nuovi profili professionali dell'Ente, tra cui quelli delle Elevate Qualificazioni, sulla base della Tabella B e delle declaratorie allegate al CCNL 16 novembre 2022;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20/05/2019, è stata approvata la "*metodologia per la graduazione delle Posizioni Organizzative, in applicazione del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018. Presa d'atto della pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione*";
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01/06/2022, è stata approvata la "*Presa d'atto della nuova pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione relativamente alle Posizioni Organizzative dell'Ente. Modifica alla deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 23/07/2019*";
- in data 16/11/2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.16, 17, 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Evidenziato che l'incarico di Elevata Qualificazione ha carattere marcatamente fiduciario ed è conferito sulla base dell'esperienza, dei titoli di studio, delle specializzazioni, della professionalità acquisita, della formazione culturale e delle attitudini del soggetto da incaricare;

Visto e richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 23.02.2022 avente ad oggetto: "*Attribuzione della Posizione Organizzativa dell'Area Vigilanza a Dipendente con qualifica Istruttore Direttivo - VC Commissario. Attribuzione competenze di cui all'art. 7 del regolamento recante ordinamento Uffici e servizi del Comune di Pinasca*", con incarico attribuito al Dott. Francesco Rocchietto che terminerà il 28 febbraio 2025;

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di incarico di Elevata Qualificazione al dipendente Dott. Francesco Rocchietto, ex categoria D – posizione economica D1, in quanto dipendente di Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni e ritenuto in possesso dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

Ritenuto di attribuire le responsabilità organizzative del Comune, di cui all'art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 e i compiti connessi, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il personale incaricato delle elevate qualificazioni è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, ovvero al suo diverso orario in caso di part-time, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
- in aggiunta al trattamento economico previsto per gli incaricati di E.Q., rappresentato, secondo le previsioni dell'art. 19, comma 4, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, dalla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed dall'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;
- il responsabile di una E.Q. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;
- l'incarico di elevata qualificazione assegnato al dipendente può essere revocato dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:
 - a) valutazione annuale gravemente negativa che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell'Ente preclude l'erogazione dell'indennità di risultato o della produttività;
 - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa;
 - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
 - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - e) intervenuti mutamenti organizzativi.

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022;

DECRETA

di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decretato;

di conferire per il periodo **dal 01/03/2025 al 28/02/2028** Elevata Qualificazione al dipendente Dott. Francesco Rocchietto – Area Funzionari e Elevate Qualificazioni – ex posizione economica D1, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 16.11.2022;

di incaricare, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Dott. Francesco Rocchietto come Elevata Qualificazione dell'Area Vigilanza, che risulta articolata nei seguenti servizi: vigilanza, commercio, scuolabus, servizi cimiteriali, COSAP (ora canone unico patrimoniale e canone mercatale), pubblicazione atti;

di attribuire al dipendente incaricato, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

di prevedere che l'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 16 e seguenti del C.C.N.L 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle EQ disposti dalla Giunta Comunale;

di stabilire che il predetto incaricato di Elevata Qualificazione è tenuto a perseguire nelle sue attività gli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, in conformità alle direttive emanate;

di dare atto che:

- il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'elevata qualificazione nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 20 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;
- il compenso è determinato come segue:
 - a) retribuzione di posizione: Euro 8.750,00;
 - b) retribuzione di risultato: nella misura stabilita dall'art. 22 del CCDI sottoscritto in data 27.12.2019, come determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022, sulla base delle risultanze della valutazione e nell'ambito delle specifiche risorse;
- l'incarico di elevata qualificazione assegnato al dipendente può essere revocato dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:
 - a) valutazione annuale gravemente negativa che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell'Ente preclude l'erogazione dell'indennità di risultato o della produttività;
 - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa;
 - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
 - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - e) intervenuti mutamenti organizzativi;
- la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione come sopra indicata ed il rientro nelle funzioni proprie del profilo di appartenenza;

- che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;

di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, ai fini di generare conoscenza e nel sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
BONINO Igor Alessandro
